

Proponente: 45.B
Proposta: 2022/1293

del 28/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 764

del 29/07/2022

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT a) DEL D.LGS. N. 56/2006 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO CANE SOCIOPATICO MORSICATORE. CIG: Z893754428.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco PG n. 136579 del 11/07/2019 sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la macro struttura organizzativa dell'Ente, operativa dal 01/02/2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente con *"modifiche alla Macrostruttura dell'Ente e integrazione al vigente Manuale per la graduazione delle posizioni dirigenziali"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 240 del 16/12/2021 sono state approvate modifiche alla Macrostruttura organizzativa dell'Ente";
- con Decreto del Sindaco PG n. 0077925 del 29/03/2022 è stata disposta la revoca dell'atto di incarico dirigenziale *ad interim* del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità PG n. 174343 del 29/10/2020 e l'annullamento dell'atto di incarico PG n. 75972/2022;
- stante il contratto P.G. n. 55485 del 04/03/2022, con Decreto del Sindaco PG n. 0077925 del 29/03/2022 è stato attribuito incarico dirigenziale alla sottoscritta Arch. Elena Melloni della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2022;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 2 stabilisce che i Comuni devono provvedere a "...realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti...";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o

incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;

- l'Amministrazione, con propria Deliberazione n. 124 del 21/07/2020, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per l'importo previsto a bilancio;
- in data 14/09/2020, il progetto è stato candidato in Regione all'ammissione ad un contributo massimo previsto, ai sensi della Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1960/1919, per interventi strutturali in canili e gattili pubblici;
- con Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1828 del 07/12/2020 il progetto è risultato assegnatario dei contributi concessi, tra gli altri, al Comune di Reggio Emilia;
- con Deliberazione di Giunta comunale I.D. n. 187 del 21/10/2021, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di riqualificazione parziale del canile-gattile comunale, comprensivo del totale rifacimento del reparto sanitario, con sostituzione dell'esistente;
- con provvedimento del 21/09/2021, in atti P.G. 2021/202713, a firma del Dirigente Medico Veterinario e Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria dell'AUSL di Reggio Emilia, l'AUSL territorialmente competente ha disposto la non idoneità sopravvenuta del reparto sanitario del canile comunale ad adempiere la sua funzione e la possibilità di ripresa delle relative attività sanitarie assegnate ai Comuni dalla normativa sopra richiamata a condizione del completamento delle opere di riqualificazione previste ed approvate come da progetto di cui sopra;
- già negli anni precedenti, in seguito ad ulteriori diversi provvedimenti (comunicazione 28/03/2014 Servizio Veterinario AUSL contenente una serie di prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del canile comunale; sequestro amministrativo del 13/09/2014 di una parte del canile da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981; sopralluogo del 09/10/2014 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma effettuato presso la sopraddetta struttura; Ordinanza n. 6879 del 09/10/2014 emessa dal Dirigente del Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale), in conseguenza dei quali la capienza del canile è stata ridotta a 111 cani e che, pertanto, ad oggi, non è sempre in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani sociopatici, che possono risultare in esubero, anche a causa della necessità di collocazione in box singoli;
- già da anni, quindi, si sono consolidati rapporti convenzionali con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, dotati di proprie strutture (canili/rifugi) autorizzate, per l'affidamento in custodia di alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia per far fronte agli obblighi di legge e fornire la cura e custodia a cani che per motivi di capienza non possono essere collocati presso il canile comunale.
- in data 25/01/2022, a seguito di richiesta del Pronto Intervento della Polizia Locale per segnalazione di episodio di presunta morsicatura e al fine della cattura con sedazione, la ditta appaltatrice del servizio di recupero animali in favore del Comune di Reggio Emilia ha effettuato intervento a carico di un cane identificato con microchip n. 380260101267229;
- in data 26/01/2022 il Veterinario responsabile dell'Area Territoriale veterinaria dell'AUSL competente ha disposto, con provvedimento in atti P.G. 2022/25624, l'osservazione per rabbia, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 320/1954, del cane in questione;
- con tale provvedimento l'Autorità sanitaria competente, ritenendo non opportuno lo svolgimento dell'osservazione al domicilio del proprietario dell'animale, ha disposto urgentemente l'immediato ricovero in custodia in osservazione antirabbica e comportamentale presso la ditta individuale "BIGI MARA" ("La Quietè"), Sede legale in Castelnovo di Sotto (RE), alla Via Claudia, n. 73/A, P.IVA 02675730358, in quanto, a tale data, il reparto sanitario del canile comunale era indisponibile per effetto del provvedimento sopra citato e la capienza di box per cani sociopatici presso il canile privato, affidatario del Servizio di cura e custodia in favore del Comune (di proprietà dell'Associazione L.N.D.C., sezione di Reggio Emilia), risultava esaurita;
- l'osservazione antirabbica e comportamentale disposta dall'AUSL veterinaria competente si

è conclusa in data 05/02/2022, come da Relazione in atti P.G. 2022/36858.

Considerato che:

- al termine del periodo di osservazione sanitaria disposto dall'AUSL veterinaria competente, l'Amministrazione non ha potuto disporre il trasferimento del cane di cui sopra presso il reparto ordinario destinato a cani sociopatici ad aggressività incontrollata del canile comunale, come previsto dall'art. 3.4, All. A alla Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013, a causa dell'inidoneità del reparto stesso a garantire la sicurezza degli operatori di canile in relazione alle specifiche caratteristiche fisiche e comportamentali e della particolare pericolosità del cane di cui si tratta, come attestato da parere tecnico, in atti P.G. n. 2022/0156979;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate animali di proprietà del Comune e delle attività correlate e, come sopra riportato, anche di alcuni cani che, per motivi di indisponibilità attuale di un reparto sanitario idoneo o di rispetto della capienza massima dello stesso e/o del reparto ordinario destinato a cani sociopatici, non possono essere accolti presso il canile comunale, possono essere gestiti tramite affidamenti di Servizi a soggetti e Associazioni animaliste privati;
- il servizio di cura e custodia di cani sociopatici ad aggressività incontrollata e/o morsicatori è da considerarsi servizio pubblico essenziale in quanto finalizzato all'espletamento di una procedura prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) posta a salvaguardia della Sanità pubblica ma anche funzionale ad assicurare servizi fondamentali di carattere continuativo assunti dall'Amministrazione ai sensi di legge (L. n. 281/1991 e L. Regione Emilia-Romagna n. 27/2000), da garantirsi altresì nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Amministrazione;
- al fine di continuare a garantire l'incolumità pubblica e privata, quindi, l'Amministrazione ha affidato alla ditta individuale "BIGI MARA" ("La Quietè"), il servizio di cura e custodia del cane oggetto del presente atto al costo giornaliero di Euro 10,00, oltre IVA, come da offerta e preventivo di spesa in atti P.G. 2022/33408;
- successivamente l'Amministrazione, al fine di garantire di poter far fronte ad eventuali nuovi ingressi di cani sociopatici e/o morsicatori, ha svolto un'indagine di mercato volta alla ricerca di fornitori di analogo servizio a condizioni economiche più vantaggiose e conseguentemente, ha disposto un procedimento volto all'affidamento del servizio di cura e custodia di cani sociopatici ad aggressività incontrollata e/o morsicatori, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento e di cui agli artt. 1, 4 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- al termine di tale procedimento l'Amministrazione, con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 750 del 26/07/2022, e relativo contratto decorrente dalla data del 01/08/2022, ha affidato il servizio di cura e custodia di cani sociopatici ad aggressività incontrollata e/o morsicatori all'operatore economico, "MADONNA DELLA GUADALUPE" s.r.l., con sede in Via F. Gualerzi, n. 2 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02223980356, con sede operativa in Via San Martino, 14, a Castelnovo di Sotto, per il compenso di € 8,50 oltre IVA al 22% per ciascun cane al giorno, come da offerta in atti P.G. n. 2022/0160707, in quanto, in relazione all'indagine di mercato svolta, risultante congruo, conveniente, competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, oltre che rispondente all'interesse dell'Amministrazione;
- conseguentemente, al fine di conseguire risparmio di spesa, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno trasferire il cane oggetto del presente atto, in quanto soggetto sociopatico e morsicatore, presso la ditta "MADONNA DELLA GUADALUPE" s.r.l., a partire dalla data del 01/08/2022.

Ritenuto:

- necessario, in considerazione di quanto sopra, provvedere al trasferimento del suddetto

cane presso l'affidataria "MADONNA DELLA GUADALUPE" s.r.l. ed altresì opportuno procedere all'affidamento del relativo servizio mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 56/2006 e art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, in quanto tale tipo di procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., risulta la più adeguata garantire efficienza nella gestione del procedimento;

- necessario provvedere ad inviare richiesta di preventivo di spesa per il trasporto dal luogo di attuale custodia, canile "La Quietè" di Bigi Mara, sito in Via Claudia, 73/A a Castelnovo di Sotto (RE), con destinazione canile rifugio "Madonna della Guadalupe", sito in Via San Martino, 14, a Castelnovo di Sotto (RE), da eseguirsi in data 01/08/2022 a mezzo operatore e veicolo muniti di specifiche autorizzazioni ai sensi di legge di cui alla normativa vigente in materia, alla ditta "MENOZZI LUCA", con sede in Via R. Formentini n. 23 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02745050357.

Preso atto della comunicazione ricevuta dal suddetto operatore economico di disponibilità ad effettuare l'esecuzione del Servizio, come descritto riassuntivamente nella richiesta di preventivo inviata, per il compenso di € 220,00 oltre IVA al 22% per il trasporto del cane oggetto del presente atto, come da offerta in atti P.G. n. 2022/0183527 (**Ail. A**).

Ritenuto:

- di approvare la suddetta offerta in atti P.G. 2022/0183527 (**Ail. A**), ricevuta dall'operatore economico, "MENOZZI LUCA", con sede in Via R. Formentini n. 23 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02745050357, di disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto dal canile "La Quietè" di Bigi Mara, sito in Via Claudia, 73/A a Castelnovo di Sotto (RE), al canile rifugio "Madonna della Guadalupe", sito in Via San Martino, 14, a Castelnovo di Sotto (RE), in quanto, in relazione all'indagine di mercato svolta, risultante congrua, conveniente, competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, oltre che rispondente all'interesse dell'Amministrazione;
- sussistenti ragioni di necessità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto alle condizioni economiche di cui al citato preventivo di spesa, in atti P.G. 2022/0183527 (**Ail. A**), costituente parte integrante del presente atto, ricevuto dall'operatore economico, "MENOZZI LUCA", con sede in Via R. Formentini n. 23 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02745050357, di disponibilità ad effettuare la fornitura di servizio di trasporto del cane identificato con n. di microchip 380260101267229, per il compenso totale di € 268,40 IVA compresa;
- di assegnare al presente atto valenza di Determinazione a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione ai sensi delle Linee Guida ANAC in materia e del Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia in quanto la ditta individuata non ha in precedenza avuto affidamenti per il servizio oggetto del presente atto da parte del Comune di Reggio Emilia.

Dato atto che:

- che i documenti DURC saranno recepiti a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/2002;
- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il contratto del servizio in oggetto è stipulato in forma di scambio per corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e in conformità all'art. 35,

comma 1, lett. c) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e successivo invio di buono d'ordine;

- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010.

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona della Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, Arch. Elena Melloni;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36, co. 2, lett. a) e art. 32, comma 14;
- la L. n. 120/2020 dell'11/09/2020 ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di **dare atto** che, per le motivazioni indicate in narrativa, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere con l'affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 56/2006 e art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, del servizio oggetto del presente atto, necessario a garantire il trasporto di cane sociopatico morsicatore identificato con microchip n. 380260101267229 dal canile "La Quiete" di Bigi Mara, sito in Via Claudia, 73/A a Castelnovo di Sotto (RE), con destinazione canile rifugio "Madonna della Guadalupe", sito in Via San Martino, 14, a Castelnovo di Sotto (RE), da eseguirsi in data 01/08/2022 a mezzo operatore e veicolo muniti di specifiche autorizzazioni ai sensi di legge di cui alla normativa vigente in materia;
3. di **dare atto** che è stata effettuata un'indagine di mercato mediante invio di richiesta di preventivo volta a stabilire la congruità del prezzo del Servizio in oggetto ed è stata considerata congrua e conveniente per l'Amministrazione l'offerta formulata dall'operatore economico "MENOZZI LUCA", con sede in Via R. Formentini n. 23 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02745050357, in atti P.G. n. 2022/0183527 (**All. A**) che si approva contestualmente al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di **affidare** a "MENOZZI LUCA", con sede in Via R. Formentini n. 23 a Reggio Emilia (RE), P.IVA 02745050357, il Servizio di trasporto di cane sociopatico morsicatore identificato con microchip n. 380260101267229 dal Canile "La Quiete" di Bigi Mara, sito in Via Claudia, 73/A a Castelnovo di Sotto (RE) al canile rifugio "Madonna della Guadalupe", sito in Via San Martino, 14, a Castelnovo di Sotto (RE), per il compenso totale di € 268,40 IVA compresa, da eseguirsi in data 01/08/2022;
5. di **impegnare** la relativa spesa di Euro 268,40 IVA inclusa, per l'esercizio finanziario 2022, con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare, ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014: 1.03.02.99.999 del

Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02; CIG: Z893754428;

6. di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
7. di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37, D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), art. 1, co. 32, L. n. 190/2012, all'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
8. di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Dirigente

Arch. Elena Melloni

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.